



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Pianificazione territoriale strategica - sismica - Porto/Demanio marittimo

ORDINANZA N° 70 DEL 13/05/2022

Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI DI COMPETENZA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Pro tempore

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Monica di Marco

- Ritenuto necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'esercizio dell'attività balneare sul litorale del Comune di Ventimiglia;
- Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista la legge 59/1997;
- Vista la legge 689/1981 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- Visto il DPR 470/1982, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Vista la legge 284/1991, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- Vista la legge 104/1992 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate";
- Vista la legge 494/1993 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Visto il D.Lgs. n.22/1997 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- Visto il D.Lgs. 507/1999 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 205/1999";
- Visto il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n.18 – parte II del 2 maggio 2002;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- Visto il D.Lgs. 112/1998;
- Visto il D.Lgs. 114/1998;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Vista la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;
- Vista la L.R. 23/2000;
- Vista la legge 16.3.2001, n. 88;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000;
- Vista la L.R. n.1/2007;
- Vista la L.R. 7.02.2008 n.2;
- Vista la L.R. 4/7/2008, n.22;
- Atteso che il Comune di Ventimiglia con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2021 recante titolo variante al progetto di utilizzo delle aree Demaniali Marittime comunali – presa d’atto delle prescrizioni regionali impartite con il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 4819 del 05/08/2021, e con il successivo inoltro alla Regione Liguria dei documenti ivi approvati, intervenuto con nota prot. 43674 del 14/10/2021, ha definitivamente approvato il nuovo P.U.D., che è quindi in vigore;
- La precedente Ord. n.100 del 2013 del Commissario Straordinario;
- La precedente Ord. Sindacale n.84 del 31/05/2020;
- Visti i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;
- L’Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo n° 20/2018;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015”;
- Visto l’art. 107 del TUEL n. 267/2000;

CONSIDERATO:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

DATO ATTO che

per effetto del decreto sindacale n° 24 del 08.06.2021, in sostituzione del dirigente l’area tecnica titolare, ing. Cesare Cigna, viene assegnata pro tempore al Segretario Generale la responsabilità dell’Area tecnica;

l’istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento Arch. Andrea Mertina che ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DISCIPLINA

LE ATTIVITA’ BALNEARI

come segue:

ART.1 – DEFINIZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- a) **stabilimento balneare**: la struttura localizzata sulla riva del mare che svolge attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione; lo stabilimento balneare può altresì essere dotato di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
- b) **spiaggia libera attrezzata**: la struttura localizzata sulla riva del mare che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offre il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, fornisce servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi; la spiaggia libera attrezzata può altresì essere dotata di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, dimensionate alla superficie dell'area in concessione, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
- c) **spiaggia libera**: le aree localizzate sulla riva del mare idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- d) **arenili in concessione a circoli sportivi o a società**: le porzioni di arenile concesse a soggetti terzi per scopi specifici assoggettate a convenzione con il Comune;
- e) **fascia di transito**: il tratto di arenile che si estende dalla battigia, parallelamente alla stessa, per una profondità di m. 3 (tre) destinata esclusivamente al libero transito; la misurazione è da effettuarsi in condizioni di alta marea; tale fascia può essere ridotta a m.1.50, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente, qualora la profondità della spiaggia sia mediamente inferiore a m.10,00.

ART.2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 2.1. Ai sensi del D.P.R. 08.06.1982, n.470, **la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre**. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate devono obbligatoriamente essere aperti e funzionanti nel periodo compreso tra il **01 giugno** ed il **15 settembre**.
- 2.2. Al di fuori della stagione balneare, gli stabilimenti balneari, possono esercitare attività attinenti al benessere della persona, allo svago e ad altre forme d'impiego del tempo libero.
- 2.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono variare per effetto di ordinanze regionali o norme sovraordinate in genere.

ART. 3 - ESPOSIZIONE ORDINANZA E TARIFFARIO

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza ed il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti.

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

4.1 - DIVIETI

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **vietato**:

- a) lasciare in sosta, senza regolare concessione, unità nautiche con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio da mantenere sempre all'interno dell'area in concessione;
- b) occupare la fascia di transito in permanenza (sostare e depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo), salvo che con attrezzature o mezzi necessari al personale di vigilanza balneare e di soccorso e con quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali destinati a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- c) campeggiare e/o accamparsi;
- d) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento e di sistemazione dell'arenile che dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale;
in caso di mareggiate che si dovessero verificare durante la stagione balneare, i concessionari/gestori potranno, previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio Comunale competente, far intervenire le ditte già autorizzate per le operazioni di manutenzione ordinaria dell'arenile eseguite a inizio stagione nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e al di fuori degli orari in cui si effettua la balneazione e senza asportazione o movimentazione di materiale dai tratti di arenile destinati a spiagge libere salvo per pareggiamento dei livelli;
- e) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;
- f) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza le relative autorizzazioni di legge;
- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato;

- h) tenere ad alto volume apparecchi di emissione sonora o strumenti musicali, in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- j) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- k) introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, ad esclusione degli impianti connessi al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzato;
- l) effettuare pubblicità sulle spiagge e nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, sia mediante volantinaggio, che mediante altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni e ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; i concessionari/gestori devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito avviso;
- o) lasciare incustoditi sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- p) effettuare tuffi dalle scogliere o da posizioni rilevate; i concessionari/gestori delle attività limitrofe o interessate da tali situazioni devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito cartello da posizionarsi in prossimità della scogliera stessa.
- q) È fatto esplicito divieto assoluto di accedere per qualsiasi ragione o di tuffarsi dalle opere di difesa della costa, (pennelli, frangiflutti, scogliere, dighe foranee), e dal bunker in località Balzi Rossi o dai muri di contenimento della vicina strada Romana;
- r) Si richiama interamente l'ordinanza sindacale n°173 del 23/08/2019 è fatto divieto di fumo nelle aree ricadenti nel demanio marittimo all'interno del territorio comunale. È altresì fatto divieto di gettare rifiuti connessi ai prodotti da fumo nelle acque marine e negli arenili. È consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di m. 2 delle apposite strutture dotate di posacenere, anche amovibile, oppure entro 10 m. dalla riva, se dotati di appositi contenitori, anche ad uso personale;
- s) è altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, ai sensi dell'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006.

4.2 - FACOLTA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, ai concessionari / gestori delle strutture balneari è **consentito**:

- a) al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui al precedente punto e), individuare zone da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e facilmente amovibili, che, comunque, dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione balneare; le aree di cui sopra, specificamente indicate in apposita planimetria, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale;
- b) previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio comunale competente, posizionare nello specchio acqueo antistante l'arenile piattaforme di sosta per bagnanti delle dimensioni massime di metri 3x3 oppure di diametro massimo di metri 5 e nel limite di una ogni metri 80 di specchio acqueo; tali piattaforme dovranno essere rimosse al momento della chiusura stagionale dell'esercizio e tirate in secco in luogo sicuro in caso di mareggiate;
- c) previa specifica autorizzazione comunale, realizzare, nello specchio acqueo antistante la concessione, corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua, con le caratteristiche indicate dalla competente Autorità Marittima ove dalla Stessa ritenuti necessari in ragione di garantire la sicurezza balneare, anche se non previsti dal PUD;
- d) previa comunicazione al Comune, organizzare e svolgere nelle aree demaniali occupate in Concessione manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), destinate ai clienti delle strutture balneari e che non comportino l'installazione di strutture ed impianti, comunque e sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE BALNEARI (Stabilimenti balneari e Spiagge libere attrezzate) OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI
--

5.1 Periodo e orari di apertura:

- a) Nel caso in cui le strutture balneari intendano iniziare la balneazione dal primo maggio al 31 maggio o prorogare un'attività dal 15 settembre al 30 settembre, dovranno comunicarlo all'ufficio Demanio marittimo del comune e contestualmente l'ufficio locale Marittimo di Ventimiglia e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. È consentito, a seguito di comunicazione all'ufficio Demanio Marittimo del Comune, che le strutture balneari operino nei periodi compresi tra il primo e il 31 maggio e tra il 15 e il 30 settembre per elioterapia e/o cure salsoiodiche secondo le modalità riportate nella seguente ordinanza.
- b) Durante i periodi di cui ai precedenti punti presso le suddette strutture devono funzionare nella stagione balneare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle disposizioni emanate dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

Prima del primo maggio e dopo il 30 settembre gli stabilimenti balneari, a seguito di comunicazione preventiva all'Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia e all'ufficio Demanio marittimo del Comune, possono operare per cure elioterapiche e/o salsoiodiche, mantenendo issata una bandiera rossa ed esposto un cartello plurilingue, ben visibile agli utenti, recante la seguente dicitura: "attenzione per la specifica destinazione elioterapica il complesso non dispone di servizio di salvataggio", secondo le modalità riportate nella seguente ordinanza.

- c) Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 senza interruzioni. Durante tale periodo deve essere efficiente il servizio di sorveglianza alla balneazione previsto dall'ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, I concessionari/ gestori potranno anticipare l'orario di apertura e posticipare la chiusura delle strutture offrendo i rimanenti servizi, comunque, entro il periodo di tempo compreso tra le ore 06.00 e le ore 21.00. La sola attività di somministrazione di cui all'art. 56 c.1 lett. c della L.R. n° 1 del 2 gennaio 2017 ess. Mm. e ii. è consentita sino alle ore 24.
- d) Al termine della stagione balneare, eccettuato per gli stabilimenti balneari autorizzati a praticare elioterapia, lo smontaggio delle strutture deve avvenire secondo le regole di sistemazione invernale previste dal PUD vigente o come determinato da successive norme sovraordinate;

Le norme del presente articolo si applicano anche a chioschi bar legittimamente posizionati sul litorale e operanti con licenza per "chiosco bar" salvo quanto espressamente previsto nelle specifiche convenzioni con l'A.C.;

- e) i concessionari/gestori autorizzati che intendano operare nel periodo compreso tra il 01.04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) ed il 31.10, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare (1.05 / 30.09), possono esercitare l'attività elioterapica dal giorno di apertura al 30.04 e dal 01.10 al 31.10, mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10.00 alle 16.00 e con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
- f) i concessionari/gestori autorizzati, che intendano operare per tutto l'anno, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare (1.05 / 30.09), possono esercitare l'attività elioterapica al di fuori della stagione balneare, mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10.00 alle 16.00 e con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
le strutture balneari potranno rimanere chiuse, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione, per un massimo di 60 giorni/anno; i periodi di chiusura dovranno essere comunicati al competente Servizio comunale con un preavviso minimo di giorni 10;

Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica lo stabilimento balneare autorizzato deve essere allestito, fermo restando il rispetto delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per impianti di balneazione ex articolo 23 legge 104/92, con un numero minimo a discrezione del concessionario, di attrezzature per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini sdraio, area giochi bimbi eccetera... In ogni caso, nel periodo fuori della stagione balneare la consistenza massima di

strutture adibite a cabine spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento, ivi comprese cabine e wc a norma per l'uso di persone disabili. Nel periodo di apertura per attività elioterapico, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie con esclusione delle attività direttamente collegate alla balneazione o che possono indurre alla balneazione (noleggio canoe e imbarcazioni).

- g) i concessionari/gestori, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande direttamente connessa e strumentale alla balneazione, sono tenuti a svolgere la suddetta attività di somministrazione solo in concomitanza con l'esercizio di tutti i servizi balneari e rispettando la normativa sull'inquinamento acustico;
- h) i concessionari/gestori, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non connessa con la balneazione e che effettuano il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al di fuori del funzionamento dei servizi balneari, sono tenuti ad apporre in luogo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: "STABILIMENTO CHIUSO - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON ASSICURATO"; durante tale periodo i concessionari/gestori non potranno installare né utilizzare le proprie strutture balneari e le attrezzature poste sull'arenile consentendone la fruibilità pubblica;
- i) durante le operazioni di montaggio dei manufatti di facile rimozione con autorizzazione a carattere stagionale e l'allestimento delle strutture amovibili e delle attrezzature delle aree interessate dalle operazioni in argomento, dovranno essere opportunamente delimitate al fine di impedirne l'accesso; i termini per tali operazioni sono indicati dal PUD vigente: entro il 15 novembre tutte le attrezzature\ opere di facile rimozione devono essere smantellate e rimessate o all'interno delle strutture di difficile rimozione o allontanate dal litorale demaniale marittimo. Il montaggio delle strutture predette non potrà iniziare prima del primo aprile.
- j) almeno dieci giorni prima dell'apertura degli stabilimenti balneari/delle spiagge libere attrezzate/delle spiagge asservite a strutture ricettive, i concessionari / gestori hanno l'obbligo di comunicare al competente Servizio comunale, all'Ufficio Circondariale Marittimo ed all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo, le modalità e gli orari di apertura/chiusura prescelti per le attività svolte nella struttura balneare;
- k) Le Associazioni occupanti **arenili in concessione a circoli sportivi** destinate a pescatori dilettanti devono fornire a rotazione e a titolo gratuito il servizio di posa e recupero di boe e corpi morti sul litorale balneabile comunale;

5.2 condizione meteo/marine avverse

- a) in caso di dichiarata Allerta Meteo ARANCIONE o ROSSA da Regione Liguria /ARPAL il concessionario/gestore è soggetto alle specifiche prescrizioni di protezione civile ponendo in essere tutte le precauzioni e le limitazioni ritenute necessarie (es. interdizione degli accessi in prossimità dei torrenti, messa in sicurezza delle attrezzature);

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

- b) in caso di Allerta Meteo GIALLA da Regione Liguria /ARPAL dovrà essere posta particolare attenzione all'evoluzione dell'evento seguendo gli avvisi diffusi alla cittadinanza tramite i mezzi di comunicazione e/o i siti internet e/o contattando direttamente la Protezione Civile o il Comando di Polizia Municipale;
 - c) nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) dovranno essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile; previa comunicazione in forma scritta al Comune, la struttura balneare dovrà essere chiusa al pubblico, comprese le attività secondarie annesse alla struttura balneare quali bar o ristorante;
- i giorni di chiusura per le motivazioni indicate nel punto 5.2 della presente, non verranno computati nel periodo massimo di chiusura di cui al precedente punto 5.1 lettera f)

5.3 Percorsi per miglioramento dell'accessibilità al mare per soggetti con disabilità.

I concessionari/gestori, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare ai soggetti disabili, devono predisporre e posizionare idonei percorsi, al fine di consentire la mobilità di tali soggetti all'interno dell'area in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale specificamente indicati su apposita planimetria; tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al momento della chiusura stagionale dell'esercizio.

5.4. Attrezzature – segnali - cartelli

- a) I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- b) In ogni stabilimento balneare o spiaggia libera attrezzata deve essere affisso un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere:
BANDIERA GIALLA = obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
BANDIERA ROSSA = balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
- c) Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., i concessionari/gestori se autorizzati espressamente a esercitare tale attività, devono assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza; in particolare, gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore; inoltre, la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi del D.P.R. 27 aprile 1955 n.574.
- d) I concessionari/gestori devono individuare a terra nella loro concessione, un'area opportunamente delimitata, da destinare eventualmente alla sosta di unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- e) nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, in corrispondenza di ogni accesso deve essere apposto idoneo cartello conforme alla norma regionale, ben visibile, con la seguente dicitura:

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Spiaggia libera attrezzata “ _____ ”

SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI

(ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici)

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

- f) le strutture balneari che intendono operare al di fuori della stagione balneare, devono apporre, in corrispondenza di ogni accesso ed in luogo ben visibile, apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura, come da fac-simile disponibile presso il Servizio Demanio Marittimo;

5.5 Pulizia ed igiene

- a) I concessionari/gestori, durante la stagione balneare, devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia dell'arenile di pertinenza e della relativa zona di libero transito, nonché alla pulizia dello specchio acqueo antistante;
- b) i concessionari/gestori nel periodo di inattività delle strutture balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare in prossimità e durante i periodi di maggiore affluenza turistica, salvo che in caso di eccezionali eventi meteorologici ove occorre coordinarsi con il competente settore del Comune (calamità naturali);
- c) per il riordino degli arenili con impiego di mezzi meccanici, i concessionari/gestori, previo ottenimento di Nulla Osta da parte del competente Servizio Comunale, sono tenuti ad operare, durante la stagione balneare, a stabilimento chiuso, ossia in orario antecedente o successivo a quello prescelto rispettivamente per l'apertura e la chiusura, evitando, comunque di arrecare disturbo alla quiete pubblica e salvaguardando sempre la pubblica incolumità e le norme di sicurezza per l'effettuazione di lavori con macchine operatrici;
- d) i concessionari/gestori degli esercizi interessati da varchi di accesso al mare, sono obbligati a garantire la pulizia e la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno;
- e) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di idoneo sistema di smaltimento;
- f) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5.6. Insegne e confini

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra strutture balneari contigue, se attuata, deve essere realizzata con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, che non limiti la visuale e conforme al PUD;
- c) Nel periodo e con le modalità con cui venga inibita la pesca, con atto del competente Settore, nel tratto a monte della dividente demaniale, rappresentata dalla ex passerella Squarciafichi, tali limiti valgono anche per il tratto rientrante nel demanio marittimo che interessa la foce del Fiume Roia;
- d) i concessionari/gestori sono obbligati a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia durante la stagione balneare, nonché per le spiagge libere attrezzate, nei periodi di non attività, con orario dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

- 6.1.** La presente ordinanza, che resta valida sino a quando non venga sostituita da disposizioni in materia, abroga la precedente n.100 del 19/04/2013 e l'Ordinanza integrativa n° 84 del 31/05/2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi del Codice della Navigazione.
- 6.2.** La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e all'Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia.
- 6.3.** I concessionari/gestori sono obbligati a esporre la presente ordinanza in luogo visibile dagli utenti e tutti sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo.
- 6.4.** Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme. Il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, ai sensi dell'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006, è sanzionato ai sensi dell'art. 40, Legge n. 221/2015. Ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 7 bis del TUEL. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 25,00 e Euro 500,00
- 6.5.** La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
- 6.6.** Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Pro tempore

IL SEGRETARIO GENERALE

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Dott. Monica di Marco

(documento originale agli atti d'ufficio)

Ventimiglia, _____

Ventimiglia, 13/05/2022

Il Segretario Generale

MONICA DI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081